

**DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2023**

**60/2023/R/GAS**

**MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA COMPONENTE DI PEREQUAZIONE  $C_{IND}$  NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI MISURA PER I PUNTI DOTATI DI SMART METER DI CLASSE G4 E G6 NEL SETTORE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1239<sup>a</sup> riunione del 21 febbraio 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo, 2015, 117/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 522/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 529/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 529/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 501/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 269/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (TUDG) e, in particolare, la Parte II (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025) (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, vigente a partire dal 1 gennaio 2020;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 408/2018/R/com;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 570/2018/R/com (di seguito: documento per la consultazione 570/2018/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 487/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 263/2021/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 263/2021/R/gas);
- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito ai documenti per la consultazione 570/2018/R/com, 487/2019/R/gas e 263/2021/R/gas e in merito alle *performance* degli *smart meter* inviate da alcune associazioni di imprese di distribuzione;
- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito al tavolo tecnico organizzato dagli uffici dell’Autorità in data 20 dicembre 2022 (di seguito: tavolo tecnico del 20 dicembre o tavolo tecnico).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- già dal 2013 con la deliberazione 631/2013/R/gas l’Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio degli *smart meter* nel settore del gas naturale (di seguito: *smart meter* gas) e i relativi requisiti funzionali minimi che includono, tra l’altro, la telelettura e la telegestione, la registrazione della misura del gas prelevato in un registro totalizzatore unico incrementale, il salvataggio dei valori del prelievo in determinati momenti dei registri totalizzatori in opportuni registri non più modificabili sino al successivo salvataggio, con una frequenza parametrizzabile, al minimo semestrale e al massimo mensile, nonché la curva di prelievo avente base temporale parametrizzabile, con granularità minima differenziata per classe;
- in esito al procedimento avviato con la deliberazione 529/2018/R/gas - nel cui alveo si sono succeduti più documenti per la consultazione, condivisione di dati da parte degli operatori e incontri o tavoli tecnici tematici - con la deliberazione 269/2022/R/gas l’Autorità ha ridefinito gli *output* attesi e le *performance* del servizio di misura erogato per mezzo di *smart meter*, a valere dal 1 aprile 2023. In tale ambito, tra l’altro, sono stati ridefiniti gli indennizzi automatici nei confronti dei clienti titolari

di punto di riconsegna dotato di *smart meter* con consumo annuo fino a 5.000 Smc, disponendo che:

- l'ammontare unitario sia pari a 10 €;
- siano erogati nei casi in cui non avvenga la messa a disposizione delle misure (in particolare: la misura atta a rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese oppure, per gli *smart meter* di classe G4 e G6, la misura di uno dei primi tre giorni del mese successivo) entro i termini previsti, per tre mesi consecutivi oppure, nel caso di punto di riconsegna dotato di *smart meter* con consumo annuo fino a 500 Smc, per sei mesi consecutivi;
- con la medesima deliberazione 269/2022/R/gas, in considerazione delle modifiche regolatorie sopra riassunte, è stato introdotto un sistema di riconoscimento alle imprese di distribuzione dei costi derivanti dagli indennizzi di mancata lettura erogati ai clienti finali dotati di *smart meter* di classe G4 e G6, al fine di tenere conto delle difficoltà nel perseguire gli obiettivi di raccolta della misura definendo un livello fisiologico di insuccesso della telelettura, anche in considerazioni dei dati messi a disposizione da alcuni operatori nel corso del procedimento, mantenendo al contempo l'incentivo a massimizzare l'impegno di miglioramento. Ciò in particolare:
  - integrando allo scopo l'ammontare di perequazione di cui al Titolo 6 della RTDG 2020-2025, introducendovi una nuova componente  $C_{IND}$ , differenziata per i punti con consumi annui inferiori o superiori a 500 Smc;
  - definendo la componente  $C_{IND}$  affinché, al netto dell'applicazione di un coefficiente incentivante a pari a 0,8, siano riconosciuti a ciascuna impresa di distribuzione tutti o parte degli indennizzi erogati ai clienti ovvero, in particolare, il valore minimo tra quelli che si stima siano erogati - quantificati pari al 50% degli indennizzi che sarebbero erogati in caso di assenza di comunicazioni nell'intero anno - e quelli effettivamente erogati;
  - quantificando le *performance* ordinarie attese degli *smart meter* allo stato dell'arte per il tramite di un tasso fisiologico di insuccesso di riferimento della raccolta della misura (di seguito: tasso IF) definito - sulla base dei dati rilevati e forniti, nella fase istruttoria, da associazioni di imprese di distribuzione in merito sia alla raccolta della misura di fine mese o dei primi giorni del mese sia ai misuratori che non hanno mai comunicato per tre o sei mesi - pari a 5% per i punti con consumi annui fino a 500 Smc e a 4,8% per il resto dei punti;
  - tenendo conto per l'anno 2023 che le disposizioni del provvedimento non decorrono dall'inizio dell'anno ma dall'inizio del secondo trimestre;
  - prevedendo l'aggiornamento, al fine di intercettare il miglioramento progressivo tecnologico e di "*know-how*" che qualsivoglia tecnologia conduce, dei tassi fisiologici di insuccesso di riferimento o del coefficiente incentivante da parte dell'Autorità, in base a *report* ufficiali di monitoraggio recanti le *performance* degli *smart meter* redatti dagli operatori di cui si è richiesto l'invio periodico e rimandando a successiva disposizione le modalità con cui annualmente le imprese di distribuzione, o loro rappresentanti, li comunichino.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il Titolo 6 della RTDG 2020-2025 definisce, in generale, i meccanismi di perequazione e, in particolare, all'articolo 48 è previsto, tra l'altro, che:
  - ciascuna impresa di distribuzione, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia pervenire a Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA), con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni del medesimo Titolo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;
  - CSEA comunichi all'Autorità e a ciascuna impresa di distribuzione:
    - in via preliminare, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo;
    - in via definitiva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo;
  - in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, ciascuna impresa distributrice, entro il 30 novembre di ogni anno, provveda a versare a CSEA quanto dovuto e CSEA eroghi quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice entro il 15 dicembre di ogni anno;
- in data 20 dicembre 2022, gli uffici dell'Autorità hanno convocato un tavolo tecnico con le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, al fine di condividere alcuni orientamenti in merito alle modalità di raccolta dei dati necessari ai fini della regolazione degli indennizzi ai clienti finali per punti dotati di *smart meter*, tenendo conto delle previsioni in merito di cui alla stessa deliberazione 269/2022/R/gas e invitando le medesime associazioni a far pervenire eventuali osservazioni; in particolare, è stato comunicato che:
  - per quanto riguarda la raccolta dati per il calcolo e l'erogazione della componente  $C_{IND}$ , con la deliberazione 269/2022/R/gas l'Autorità ha già previsto che ciascuna impresa comunichi annualmente, secondo modalità e tempistica stabilite dalla stessa Autorità, con riferimento all'anno civile precedente, l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF, il sottoinsieme dei clienti finali i cui misuratori non hanno mai comunicato e suddivide tali informazioni per punti il cui consumo annuo è risultato fino a 500 Smc oppure superiore e per numero di indennizzi per punto;
  - per quanto riguarda la raccolta dati per l'eventuale rideterminazione annuale del tasso IF, risulta imprescindibile raccogliere il numero di *smart meter* gas che non abbiano la disponibilità della lettura di fine mese o dei primi 3 gg del mese successivo per ciascun mese dell'anno: tale informazione può permettere una valutazione ulteriore della *performance*, evidenziando il suo mancato raggiungimento anche nei casi in cui ciò non faccia maturare indennizzi;
  - per la medesima finalità dell'eventuale rideterminazione del tasso IF, quali elementi complementari e funzionali a una rappresentazione più congruente del fenomeno, possano altresì essere raccolti dati in merito a:
    - la persistenza nel tempo della mancata disponibilità della lettura di fine mese - o dei primi 3 gg del mese successivo, ottenuta mediante l'indicazione

- della quota parte degli *smart meter* che, per ciascun mese dell'anno, non abbiano avuto la disponibilità della lettura di fine mese o dei primi 3 giorni del mese successivo per due mesi consecutivi (o per più mesi consecutivi nel caso di punti con consumi fino a 500 Smc/anno);
- il numero di *smart meter* gas di classe G4-G6 che, per ciascun mese, non abbiano avuto la disponibilità di alcuna lettura nel mese;
  - il numero di *smart meter* gas di classe G4-G6 che, per ciascun mese, abbiano la disponibilità di una o più letture nel mese diverse da quelle del fine mese o dei primi 3 giorni del mese successivo;
  - con riferimento a entrambe le raccolte dati, sia opportuno:
    - suddividere i dati forniti in funzione della classe di consumo annuo ovvero per consumi fino a 500 Smc/anno oppure superiori a tale soglia;
    - integrare allo scopo la raccolta dati di perequazione effettuata da CSEA ai sensi dell'articolo 48 della RTDG 2020-2025, mantenendone le tempistiche e modalità già previste;
    - prevedere che le imprese trasmettano i dati richiesti per la prima volta nel corso dell'anno 2024 con riferimento al periodo compreso tra aprile e dicembre 2023, in considerazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla deliberazione 269/2022/R/gas, e, per gli anni successivi, con riferimento al periodo compreso tra gennaio e dicembre di ciascun anno.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in esito al tavolo tecnico del 20 dicembre sono pervenute le osservazioni di due delle tre associazioni delle imprese partecipanti, che condividono gli orientamenti presentati proponendo alcuni affinamenti; in particolare:
  - una prima associazione ritiene opportuno che siano raccolti tutti i dati che sono stati indicati dall'Autorità nel medesimo tavolo tecnico, compresi quelli non strettamente necessari, sottolineando in particolare l'importanza del numero di *smart meter* che per l'intero anno non abbiano mai raggiunto la *performance* richiesta dalla regolazione;
  - una seconda associazione:
    - ritiene preferibile che il numero degli *smart meter* G4/G6 in servizio, suddivisi per classe di consumo, sia raccolta per ciascun mese e non solo alla fine dell'anno, affinché siano disponibili dati maggiormente confrontabili con quelli relativi alle *performance*;
    - condivide l'opportunità di raccogliere il numero di *smart meter* G4/G6 che non hanno fornito alcuna lettura e quelli che hanno messo a disposizione solo letture riferite a giorni diversi dalla fine del mese o dei primi 3 giorni del mese successivo, mensilmente e suddivisi per classe di consumo, senza esprimersi sulla possibilità, presentata dagli uffici, di raccogliere dati relativi alla persistenza delle *performance* per più mesi consecutivi, in correlazione con quanto previsto dalla regolazione;

- le associazioni che hanno fatto pervenire commenti hanno anche ritenuto opportuno condividere osservazioni che esulano dagli argomenti del tavolo tecnico e dalle revisioni al meccanismo degli indennizzi ai clienti finali previste dalla deliberazione 269/2022/R/gas.

**RITENUTO:**

- di rimandare a successive valutazioni e trattazioni le osservazioni che esulano dagli argomenti del tavolo tecnico e dalle revisioni al meccanismo degli indennizzi ai clienti finali già previste, confermando quindi la disciplina del meccanismo degli indennizzi ai clienti finali, anche tenendo conto del fatto che il procedimento che ha avuto esito con la deliberazione 269/2022/R/gas - finalizzato ad aumentare significativamente la disponibilità di dati effettivi di consumo, sia a favore del cliente finale che del sistema - si è articolato con un considerevole processo di consultazione;
- necessario completare la definizione e le modalità di comunicazione da parte delle imprese di distribuzione delle informazioni da utilizzarsi ai fini dell'erogazione della componente di perequazione  $C_{IND}$  e, al contempo, della valutazione dell'eventuale revisione del tasso di insuccesso fisiologico nell'ambito del servizio di misura per i punti dotati di *smart meter* di classe G4 e G6 nel settore del gas naturale;
- opportuno confermare, allo scopo, gli intendimenti già anticipati alle associazioni delle imprese di distribuzione nell'ambito del tavolo tecnico del 20 dicembre e prevedere l'integrazione delle raccolte dati già in essere nell'ambito dei meccanismi di perequazione ai sensi del Titolo 6 della RTDG 2020-2025, mantenendone le modalità e le tempistiche ivi previste, ove applicabili, e dando quindi implicito mandato a CSEA di prevedere le attività tecniche necessarie;
- opportuno confermare, in particolare, la raccolta delle informazioni già previste con la deliberazione 269/2022/R/gas, al fine delle determinazioni dei parametri rilevanti alla formula adottata, e in particolare l'invio annuale da parte delle imprese di distribuzione dei seguenti dati, suddividendo per punti il cui consumo annuo è risultato fino a 500 Smc o superiore a tale soglia e facendo riferimento allo scopo al parametro indicatore del prelievo annuo  $CA_{PdR}$  di cui all'articolo 4 del TISG:
  - il numero di *smart meter* di classe G4 e G6 complessivamente in servizio alla fine di ciascun mese, ovvero con il medesimo dettaglio degli altri dati di *performance* al fine di una più completa confrontabilità, accogliendo così quanto suggerito da un'associazione;
  - l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF nell'anno civile precedente, suddivisi per numero di indennizzi annui erogati per punto;
  - il numero di *smart meter* gas per cui non sia stato messo a disposizione alcun dato di misura nell'anno civile precedente;
- opportuno prevedere altresì, considerando l'ampia condivisione delle associazioni rispetto all'esigenza di integrare le informazioni da raccogliere, l'invio annuale da parte delle imprese di distribuzione del numero di *smart meter* gas:

- che, per ciascun mese dell'anno civile precedente, non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo, suddividendo per punti il cui consumo annuo è risultato fino a 500 Smc o superiore a tale soglia;
- che, per ciascun mese dell'anno civile precedente, non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo, né in quel mese né nel mese precedente, per i punti il cui consumo annuo è risultato superiore a 500 Smc;
- che, per ciascun mese dell'anno civile precedente, non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo, né in quel mese né nei quattro mesi precedenti, per i punti il cui consumo annuo è risultato inferiore o uguale a 500 Smc;
- che, per ciascun mese dell'anno civile, abbiano messo a disposizione esclusivamente una o più letture nel mese diverse da quelle del fine mese o dei primi 3 giorni del mese successivo, suddividendo per punti il cui consumo annuo è risultato fino a 500 Smc o superiore a tale soglia;
- necessario infine chiarire che:
  - la raccolta delle informazioni di cui ai precedenti punti siano condotte a partire dai dati dell'anno 2023 ovvero a partire dalla decorrenza delle disposizioni della deliberazione 269/2022/R/gas in parola, prevedendone quindi, esclusivamente per tale anno, il riferimento al solo periodo compreso tra i mesi di aprile e dicembre;
  - per quanto riguarda i dati relativi a due o cinque mesi consecutivi, le imprese tengano conto anche dei dati relativi agli ultimi mesi dell'anno precedente a quello della raccolta dati laddove in questi mesi la raccolta della misura non abbia raggiunto la *performance* richiesta in quanto ciò ha diretta influenza sulla valutazione dei mesi dell'anno in esame (p.e.: la mancata messa a disposizione della misura per il mese di gennaio deve evidenziare l'eventuale analoga mancanza anche nel precedente mese di dicembre);
  - CSEA invii all'Autorità in forma aggregata, al termine delle proprie determinazioni di cui all'articolo 48, comma 6, della RTDG i dati raccolti ai sensi del presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. ai fini del calcolo e dell'eventuale ridefinizione della componente  $C_{IND}$  di cui all'articolo 46, comma 1, della RTDG 2020-2025, è fatto obbligo per le imprese distributrici di raccogliere e di comunicare annualmente i seguenti dati, a partire dai dati riferiti all'anno civile 2023, ai sensi del Titolo 6 della stessa RTDG 2020-2025:
  - a) per i punti il cui consumo annuo, facendo riferimento al parametro indicatore del prelievo annuo  $CA_{PdR}$  di cui all'articolo 4 del TISG, è risultato inferiore o uguale a 500 Smc:

- i. il numero di *smart meter* di classe G4 e G6 complessivamente in servizio alla fine di ciascun mese;
  - ii. l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF, suddivisi per numero di indennizzi annui erogati per punto;
  - iii. il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 per cui non sia stato messo a disposizione alcun dato di misura;
  - iv. per ciascun mese, il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 che non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo;
  - v. per ciascun mese, il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 di cui al precedente numero iv. che non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo neppure nei quattro mesi precedenti;
  - vi. per ciascun mese, il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 che abbiano messo a disposizione esclusivamente una o più letture nel mese diverse da quelle del fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo;
- b) per i punti il cui consumo annuo, facendo riferimento al parametro indicatore del prelievo annuo  $CA_{pDR}$  di cui all'articolo 4 del TISG, è risultato superiore a 500 Smc:
- i. il numero di *smart meter* di classe G4 e G6 complessivamente in servizio alla fine di ciascun mese;
  - ii. l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF, suddivisi per numero di indennizzi annui erogati per punto;
  - iii. il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 per cui non sia stato messo a disposizione alcun dato di misura;
  - iv. per ciascun mese, il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 che non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo;
  - v. per ciascun mese, il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 di cui al precedente numero iv. che non abbiano messo a disposizione la lettura di fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo neppure nel mese precedente;
  - vi. per ciascun mese, il numero degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 che abbiano messo a disposizione esclusivamente una o più letture nel mese diverse da quelle del fine mese o dei primi tre giorni del mese successivo;
2. per quanto riguarda l'anno 2023, i dati di cui al punto 1. sono riferiti al periodo compreso tra i mesi di aprile e dicembre;
  3. Cassa per i servizi energetici e ambientali comunica all'Autorità in forma aggregata entro il 31 ottobre di ciascun anno i dati di cui al punto 1. inviati da parte delle imprese distributrici;
  4. il presente provvedimento è trasmesso a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;

5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*